

**Albi & mercato.** Parte la corsa a valutare le migliori strategie da seguire per la nuova veste giuridica

# Studi in società dopo la perizia

## Per la formazione della compagine necessario stimare le attività

Angelo Busani

■ All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento attuativo della normativa sulle società tra professionisti (Stp), che entrerà in vigore il 21 aprile prossimo, c'è già notizia di un primo caso su cui si sta lavorando per giungere all'evoluzione da una attività professionale in atto a una Stp.

Il caso è quello di due consulenti del lavoro (padre e figlia), i quali attualmente svolgono la professione in forma individuale; è uno studio professionale che ha un fatturato di tutto rispetto e una trentina di dipendenti. I due professionisti intendono far confluire in un unico contenitore le loro rispettive attività individuali (optando per una "società a responsabilità limitata tra professionisti", in sigla "Stprl") e vogliono consentire l'ingresso in società di due loro famigliari (non professionisti), la madre e un altro figlio, i

quali effettuerebbero un apporto di capitale con la prospettiva di partecipare alla ripartizione del dividendo dello studio (l'apporto di capitale è funzionale a finanziare il prossimo acquisto di un nuovo ufficio).

Ebbene, per il passaggio da queste attività individuali a una

### IL VINCOLO

Necessario garantire che le decisioni vengano prese con maggioranza di due terzi riferibile agli iscritti agli Ordini

Stprl occorre anzitutto redigere due relazioni di stima giurate da un revisore legale dei conti, per stabilire il valore di apporto delle due "aziende professionali" individuali. Quanto agli apporti in denaro, ne andrà fatto deposito vincolato in banca almeno per il 25 per cento. Per lo statuto

occorrerà prestare attenzione al fatto che:

■ la denominazione contenga l'indicazione di "società tra professionisti" e nell'oggetto sia precisato che la Stp svolge in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

■ siano previsti criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; e affinché la designazione del socio professionista possa essere compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

■ sia prevista la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale

■ siano previste le modalità di

esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Ancora, nel confezionare lo statuto deve essere tenuto in conto che, come afferma la legge, «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Ora, nonostante il testo della legge non aiuti, poiché i due terzi dei voti appaiono in effetti correlati dal legislatore al «numero dei soci professionisti» e alla «partecipazione al capitale sociale dei professionisti» deve probabilmente ritenersi che, quando si giunge a un assetto nel quale i soci professionisti "pesano" per almeno due terzi nelle decisioni dei soci, qualsiasi altro requisito non abbia rilevanza. E così, in particolare, dovrebbe desumersi che:

■ la legge non detti requisiti di

"teste" e, quindi, ad esempio, una Stp può ben essere formata da 2 soci di capitale e da 2 soci professionista, basta che costoro "pesino" per almeno due terzi nelle decisioni da adottarsi da parte dei soci;

■ la legge non detti requisiti di capitale e quindi il capitale sociale pare poter essere formato con qualsiasi tipo di apporto da parte delle varie categorie di soci, ma a condizione che ne derivi un assetto di rapporti tale da non permettere l'adozione di decisioni dei soci se la maggioranza occorrente non sia appunto formata per almeno due terzi da soci professionisti.

Una volta costituita la società, si porrà poi il problema di iscriverla all'Ordine professionale, aspetto per il quale ancora mancano istruzioni: ma l'arrivo di una prima istanza di iscrizione sarà stimolo a provvedere con sollecitudine a smarcare anche questo punto.